D.L. 13-3-1988 n. 69
Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 13 maggio 1988, n. 153 (Gazz. Uff. 14 maggio 1988, n. 112). Il secondo comma dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 13 gennaio 1988, n. 5 (ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1), non convertito in legge.

D.L. 13 marzo 1988, n. 69 (1).

Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti (2) (3).

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61 e convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, primo comma, L. 13 maggio 1988, n. 153* (Gazz. Uff. 14 maggio 1988, n. 112). Il secondo comma dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 13 gennaio 1988, n. 5* (ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1), non convertito in legge.

(2) Vedi, anche, l'*art. 47-quinquies, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41*.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 10 giugno 1996, n. 32; Circ. 23 giugno 1997, n. 40; Informativa 23 settembre 1999, n. 13; Informativa 16 maggio 2001, n. 22; Informativa 27 giugno 2002, n. 61; Informativa 16 maggio 2003, n. 29; Circ. 16 gennaio 2004, n. 1; Circ. 15 giugno 2004, n. 39; Circ. 8 giugno 2005, n. 21;*

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 1 ottobre 1996, n. 186; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 10 giugno 1997, n. 128; Circ. 5 marzo 1998, n. 50; Circ. 6 maggio 1998, n. 97; Circ. 16 marzo 1999, n. 61; Circ. 14 giugno 2000, n. 113; Circ. 5 giugno 2001, n. 121; Circ. 23 luglio 2001, n. 146; Circ. 13 giugno 2002, n. 110; Circ. 24 giugno 2003, n. 110; Circ. 15 giugno 2004, n. 94; Circ. 30 maggio 2005, n. 70;*

- *ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 31 luglio 1997, n. 81;*

- *Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 25 giugno 1997, n. MP1/14841;*

- *Ministero dei trasporti: Circ. 29 luglio 1996, n. 109/21; Circ. 1 luglio 1997, n. 72/25;*

- *Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 luglio 1998, n. 98/98; Circ. 30 gennaio 2001, n. 17/2001;*

- *Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 23 luglio 2001, n. 71/2001;*

- *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 13 luglio 1998, n. 62; Circ. 13 luglio 1998, n. 61; Circ. 12 giugno 2000, n. 28; Circ. 7 giugno 2001, n. 25;*

- *Ministero del tesoro:* *Circ. 24 maggio 1996, n. 42*; *Circ. 3 luglio 1996, n. 51*; *Circ. 6 giugno 1997, n. 44*; *Circ. 17 giugno 1997, n. 47*;

- *Ministero dell'economia e delle finanze:* *Circ. 6 giugno 2002, n. 20*; *Circ. 26 maggio 2003, n. 28*;

- *Ministero della pubblica istruzione:* *Circ. 10 giugno 1996, n. 220*; *Circ. 15 luglio 1997, n. 433*;

- *Ministero delle finanze:* *Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E*;

- *Ufficio italiano Cambi:* Circ. 18 dicembre 1997, n. 424.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali e sulla indennità di fine servizio per gli iscritti all'INADEL;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto:

TITOLO I

Norme in materia previdenziale

1. 1. ... (4).

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il *secondo comma dell'art. 15*, *D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420* , è abrogato.

---

(4) Il comma che si omette sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e il *terzo comma dell'art. 6*, *D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708*.

(giurisprudenza di legittimità)

2. 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'*art. 5*, *D.L. 29 gennaio 1983, n. 17* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 marzo 1983, n. 79*, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare (5).

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo (6).

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con *D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797* , e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli *articoli 157*, *162 e 173 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18* , nonché dell'*articolo 12*, *D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215* , e degli *articoli 26 e 27*, *L. 25 agosto 1982, n. 604* .

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'*articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818* , di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (7).

6-*bis*. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri (8).

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-*bis*. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante (9).

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15* . L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente (10).

12-*bis*. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1980, n. 440*, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797* , e successive modificazioni e integrazioni (11).

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (12) (13).

---

(5) Vedi, anche, l'*art. 5*, *D.M. 4 aprile 2002*.

(6) Comma così modificato dalla *legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153*. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'*art. 12*, *D.L. 16 maggio 1994, n. 299*. Con *D.M. 1° agosto 1995*, riportato al n. A/XXXIV-*bis* e con *D.M. 11 aprile 1996*, è stato disposto l'aumento dell'assegno di cui al presente comma 2. Vedi, ora, il *D.M. 19 marzo 1997*.

(7) Periodo aggiunto dalla *legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153*.

(8) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153*.

(9) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153*.

(10) Vedi, anche, il *comma 11 dell'art. 1*, *L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(11) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153*.

(12) Vedi, anche, il *comma 559 dell'art. 1*, *L. 30 dicembre 2004, n. 311*.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 dicembre 1995, n. 516 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

TITOLO II

Norme per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali

3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal *primo comma dell'articolo 2* *del* *decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 aprile 1974, n. 117*, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'*articolo 6 della* *legge 1° dicembre 1981, n. 692* , di conversione, con modificazioni, del *decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546*. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso

esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con *legge 25 novembre 1952, n. 3054*, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato (14).

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e *quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 aprile 1974, n. 117*, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali (15).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della *legge 9 febbraio 1963, n. 82* , sono aumentate di sei volte.

5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtù della *legge 22 ottobre 1973, n. 958* , determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della *legge 9 febbraio 1963, n. 82* , nelle misure aggiornate in base al presente decreto.

6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate ad investimenti per il miglioramento ed il poteziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali (16).

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'*articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82* , è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

8. ... (17).

9. ... (18).

10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e *quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 aprile 1974, n. 117*, nonché le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della *legge 5 maggio 1976, n. 355* , per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con l'*articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692* , di conversione, con modificazioni, del *decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546*.

(14) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153*.

(15) Comma così modificato dalla *legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153*.

(16) Comma così modificato dalla *legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153*.

(17) Comma soppresso dalla *legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153*.

(18) Comma soppresso dalla *legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153*.

---

4. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;

b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;

c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'*articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 1974, n. 46*, ed elevato a lire 4.000 milioni con la *legge 22 dicembre 1979, n. 683* , è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

3. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede: per l'anno 1987 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500), 2583 (milioni 500) e 2584 (milioni 1.000) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il suddetto anno finanziario 1987; per gli anni successivi a carico degli stanziamenti iscritti ai suddetti capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500) e 2583 (milioni 500) dello stesso stato di previsione per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

---

5. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, 21 settembre 1987, n. 386.

TITOLO III

Disposizioni diverse

(giurisprudenza di legittimità)

6. 1. Le disposizioni di cui all'*articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1987, n. 440*, si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attività svolta dall'Istituto.

7. 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

8. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI (19)

Reddito familiare (migliaia di lire)	Numero dei componenti del nucleo familiare

| (20) | 1 2 3 4 5 6 7 o +|

	importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire)						
Fino a 12.000. . . .	60	90	160	230	300	370	440
12.001 - 15.000. . .	20	70	140	200	280	360	420
15.001 - 18.000. . .	-	50	110	170	250	350	400
18.001 - 21.000. . .	-	20	80	140	220	330	380
21.001 - 24.000. . .	-	-	50	110	200	320	360
24.001 - 27.000. . .	-	-	20	80	170	300	340
27.001 - 30.000. . .	-	-	-	50	120	270	310
30.001 - 33.000. . .	-	-	-	20	70	240	280
33.001 - 36.000. . .	-	-	-	-	20	210	260
36.001 - 39.000. . .	-	-	-	-	-	100	230
39.001 - 42.000. . .	-	-	-	-	-	-	100
oltre 42.000	-	-	-	-	-	-	-

---

(19) Per l'importo dell'assegno per il nucleo familiare vedi, ora, il *D.M. 19 marzo 1997*.

(20) I livelli di reddito previsti dalla presente tabella e le loro maggiorazioni sono rivalutati annualmente, a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT secondo il disposto dell'art. 2, comma 12, del presente provvedimento.